



COMUNE DI PIGNONE
PROVINCIA DELLA SPEZIA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale N. 28 del 28/11/2025

Indice

| | |
|--|---|
| Articolo 1 - Oggetto del Regolamento..... | 3 |
| Articolo 2 – Soggetti passivi e presupposti dell'imposta | 3 |
| Articolo 3 – Esenzioni..... | 3 |
| Articolo 4 – Misura dell'imposta..... | 3 |
| Articolo 5 -Adempimenti..... | 4 |
| Articolo 6 – Disposizioni in tema di accertamento | 4 |
| Articolo 7 – Sanzioni | 5 |
| Articolo 8 – Contenzioso..... | 5 |
| Articolo 9 – Disposizioni transitorie e finali..... | 5 |

ART. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale".

Il gettito dell'imposta è destinato a finanziare interventi, previsti nel bilancio comunale, in materia di turismo e promozione del territorio, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali anche con riguardo alle funzioni di controllo di cui al successivo Art. 6 attivando convenzioni di polizia municipale

ART. 2 Soggetti passivi e presupposto di imposta

Sono tenuti al pagamento dell'imposta di soggiorno tutti i soggetti, non residenti, che pernottano nelle strutture turistiche ubicate nel territorio del Comune di Pignone: alberghi, agriturismi, bed & breakfast, ostelli, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, rifugi escursionistici, case per ferie, appartamenti ammobiliati ad uso turistico.

Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 sono responsabili del pagamento d'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

ART. 3 Esenzioni

Non sono tenuti al pagamento dell'imposta i seguenti soggetti:

- 1) minori fino a 14 anni;
- 2) autisti di pullman e accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 20 partecipanti;
- 3) scolaresche fino alle secondarie superiori, con i relativi docenti accompagnatori, e gli studenti universitari fuori sede, fermi restando gli obblighi di comunicazione;
- 4) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
- 5) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
- 6) i dipendenti della struttura ricettiva sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno presso la rispettiva struttura datoriale;
- 7) persone disabili ed i loro accompagnatori.
- 8) coloro che soggiornano per motivi di lavoro. L'esenzione è subordinata alla presentazione di idonea comunicazione rilasciata dal datore di lavoro

È facoltà della Sindaco, con proprio decreto motivato, rendere esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno quanti pernottano nelle strutture del Comune allo scopo di partecipare ad iniziative culturali sportive sociali e di studio organizzate da o per conto dell'Amministrazione.

ART. 4 Misura dell'imposta

La misura dell'imposta è determinata annualmente dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'articolo 42, comma 2 lettera f), del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm. ed ii.;

L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento e può essere graduata e commisurata in maniera differenziata tra le strutture ricettive di cui alla legge regionale n. 2/2008 in modo da tenere conto delle caratteristiche qualitative e dei servizi offerti e dei prezzi di

pernottamento. L'imposta di soggiorno è applicata per tutto l'anno solare, unicamente fino ad un massimo di n.5 pernottamenti

ART. 5 Adempimenti

Il gestore della struttura ricettiva ubicata nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio dell'attività, deve obbligatoriamente richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel portale telematico dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune.

Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti in merito alle modalità applicative e all'entità dell'imposta di soggiorno e delle esenzioni previste (con esposizione di materiale informativo plurilingue in appositi spazi fisici e/o pubblicazione dello stesso materiale sul proprio sito web), e deve richiedere il pagamento dell'imposta entro il periodo di soggiorno di ciascun ospite, rilasciando la relativa quietanza.

Il gestore della struttura è inoltre tenuto a:

- a) inserire i dati catastali della struttura in fase di registrazione
- b) comunicare al Comune entro il giorno entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare utilizzando l'apposito strumento informatico messo a disposizione dall'Amministrazione, il numero dei pernottamenti registrati nella propria struttura ricettiva nel corso del periodo precedente unitamente al numero dei pernottamenti esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 3. Il gestore della struttura, in quanto responsabile del pagamento di imposta, dovrà inoltre conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta determinazione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune;
- c) versare al Comune, entro la medesima scadenza di cui alla lettera b) e con le modalità definite dall'Amministrazione, l'imposta di soggiorno dovuta nel periodo oggetto della comunicazione;
- d) presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell'art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
- e) presentare al Comune, utilizzando l'apposito strumento informatico messo a disposizione dall'Amministrazione, il modello per la resa del conto della gestione (c.d. modello 21) entro il 30 gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento, con l'indicazione delle somme riscosse a titolo di Imposta di Soggiorno nel corso dell'esercizio finanziario precedente e le somme periodicamente riversate al Comune nello stesso esercizio.

ART. 6 Disposizioni in materia di accertamento

Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno.

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. e le altre disposizioni in materia di accertamento sui tributi comunali.

Nell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Il Comune nell'espletamento delle funzioni di controllo a campione potrà acquisire atti e documenti presso il gestore della struttura ricettiva riferiti agli adempimenti di cui all'art. 5 e ai versamenti dell'imposta effettuati.

Nel caso di omessa o infedele comunicazione di cui all'art. 5 lett. b), ovvero nel caso di omessa o infedele dichiarazione di cui all'art. 5 lett. d), nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, il Comune potrà determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie comunque raccolti o di cui sia venuto a conoscenza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di

struttura nel periodo di esercizio accertato, i dati risultanti dal portale “Alloggiati Web”, così come previsto dall' art. 13 quater comma 2 del D.L 34/2019.

ART. 7 Sanzioni

Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta (gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato) si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.

Al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta (gestore della struttura ricettiva o soggetto assimilato) si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 5, lett. d) del presente regolamento, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo non versato, così come previsto dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50.

Il soggetto gestore della struttura ricettiva che non ottemperi a qualsiasi altro obbligo previsto dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 18/08/2000, n 267.

ART.8 Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

ART. 9 Disposizioni finali

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel presente Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno, si applicano le norme vigenti in materia e le altre norme vigenti e compatibili con questa.

In particolare, si intendono qui richiamati gli obblighi in capo al Comune derivanti dall'adesione al Patto per il turismo, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 568/2017.